

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**000586**      **29.05.2017**

|-----|-----|  
N°                      DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### **OGGETTO:**

**RICORSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DA SERVIZI ITALIA  
S.P.A. CONTRO LA EX AZIENDA OSPEDALIERA DI GALLARATE.  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la deliberazione n.982 del 29.9.2016 con la quale è stata disposta la costituzione in giudizio dell'Azienda nel ricorso avanti al TAR Lombardia promosso da Servizi Italia S.p.a. contro la ex Azienda Ospedaliera di Gallarate e nei confronti di Servizi Ospedalieri S.p.a. – in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la società New Cleaning Group S.r.l., per l'annullamento, previa sospensiva, della

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

deliberazione n.749/2016 di aggiudicazione al suddetto R.T.I. del servizio di lavanolo  
occorrente alle allora Aziende Ospedaliere di Gallarate e Lecco;

Dato atto che con la suddetta deliberazione è stato nominato quale patrocinatore  
dell'Ente nel ricorso in argomento l'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, che ha  
provveduto a costituirsi con deposito della memoria acquisita al protocollo n.32633 del  
12.10.2016;

Vista l'ordinanza n.1397 del 27.10.2016 acquisita al protocollo n.35282 del  
2.11.2016, emessa sul ricorso n.2146/2016, con la quale il TAR Lombardia ha respinto  
l'istanza cautelare contenuta nel ricorso principale e condannato la ricorrente al  
pagamento delle spese della fase cautelare della lite, liquidandole in € 5.000,00 oltre  
accessori, da dividere in uguale misura tra le parti costituite;

Richiamata altresì la deliberazione n. 8 del 12.1.2017 di costituzione in giudizio  
nel ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato promosso da Servizi Italia per  
l'annullamento dell'ordinanza cautelare n.1397/2016 di cui sopra, e di nomina dell'avv.  
Vincenzo Avolio quale patrocinatore dell'Ente;

Vista la sentenza n.404/2017 del 26.1.2017 con la quale il TAR Lombardia ha  
respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate  
in € 8.000,00 oltre accessori, da dividere in parti uguali tra l'amministrazione resistente  
e la parte controinteressata;

Vista altresì l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 931 del 2.3.2017 emessa sul  
ricorso n.9841/2016, prot. n.12014 del 7.3.2017, che – preso atto della dichiarazione di  
sopravvenuta carenza di interesse all'appello cautelare depositata da parte appellante,  
essendo stato definito nel merito il giudizio di primo grado - dichiara improcedibile  
l'appello a spese compensate;

Viste infine le note pro forma:

- n.P026/17 acquisita al protocollo n.11819 del 7.3.2017, per la liquidazione a saldo  
delle prestazioni professionali rese dall'Avv. Avolio nel primo grado di giudizio,  
emessa nel rispetto del preventivo prot. n.30332 del 28.9.2016, per un importo di  
€ 10.035,00 (detratto il fondo già liquidato di € 2.500,00) oltre cpa ed iva, sul quale  
verrà applicata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;
- n.P034/17 prot. n.14588 del 21.3.2017, per la liquidazione delle prestazioni rese dal  
medesimo Avvocato nel grado di appello, emessa nel rispetto del preventivo prot.  
n.280 del 3.1.2017, per un importo di € 6.725,00 oltre cpa ed iva, sul quale verrà  
applicata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa  
espressa dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Roberta Labanca, ai sensi del

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta registrata al progressivo n.507 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto per quanto sopra esposto di liquidare e pagare all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, a saldo per le prestazioni professionali rese nel ricorso di primo grado, la somma di € 12.732,41, e per il grado di appello € 8.532,68, comprensive di spese generali al 15%, contributo integrativo al 4% ed IVA al 22%, precisando che in sede di pagamento verrà effettuata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## **D E L I B E R A**

1° - di prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia n.2404/2017 emessa in data 26.1.2017 sul ricorso n.2146/2016 promosso da Servizi Italia S.p.a., che lo respinge, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite;

2° - di prendere altresì atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 931/2017 del 3.3.2017 pronunciata sul ricorso n.9841/2016 promosso da Servizi Italia S.p.a., che – preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all'appello cautelare depositata da parte appellante - lo dichiara improcedibile, a spese compensate;

3° - di liquidare e pagare all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, a saldo per le prestazioni professionali rese nel ricorso di primo grado, la somma di € 12.732,41, e per il grado di appello € 8.532,68, comprensive di spese generali al 15%, contributo integrativo al 4% ed IVA al 22%, precisando che in sede di pagamento verrà effettuata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;

4° - di dare mandato alla S.C. Affari legali e delle Assicurazioni di procedere al recupero delle spese legali sostenute da questa ASST e anticipate – in qualità di capofila – per entrambi i gradi di giudizio all'ASST di Lecco, nella quale è confluita la ex A.O. di Lecco, per la quota parte in quantità percentuale secondo gli importi a base d'asta presunti per ciascuna Azienda, in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 dell'Accordo Interaziendale Sanità Alta Lombardia (A.I.S.A.L.).

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

5° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a € 21.265,09 e sarà registrato al conto 202210020 "Fondo oneri legali" del Conto Economico del Bilancio dell'Azienda – anno 2016;

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Brazzoli)